



U.D., “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE N. 160/2025

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE, AI SENSI DELL'ART.79 CCNL. DEL 16/11/2022, PER L'ANNO 2025.
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 "Le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- la costituzione del suddetto fondo costituisce atto gestionale ricognitivo ed attiene alla esclusiva competenza dirigenziale;
- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 79 del precitato CCNL, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", il quale prevede una parte stabile ed una parte variabile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sopra richiamato, il fondo è costituito da una serie di voci per le quali i relativi importi sono confermati di anno in anno e altri invece sono da determinare. Inoltre alcune di tali voci sono da considerare rientranti nei limiti ex art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, altre invece fuori dallo stesso. Le suddette voci sono riassunte, relativamente all'anno 2025, nello schema allegato A) al presente atto;

EVIDENZIATO che l'art. 79 sopra richiamato offre la possibilità di costituire il fondo prevedendo, in aggiunta a quelle già previste dai precedenti contratti nazionali, le seguenti risorse fuori dal limite di cui sopra:

- Lett. b) *"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5"*;
- Lett. d) *"un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*;
- Comma 1-bis *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3"*;

DATO ATTO che, ai fini della quantificazione delle risorse variabili, è necessario tenere conto del comma 2, del suddetto articolo 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il quale stabilisce che è possibile alimentare il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale di qualifica non dirigenziale con importi che soggiacciono ai limiti, ai vincoli e ai tetti sui fondi per la contrattazione decentrata di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, nonché dall'art. 23, del D. Lgs. n. 75/17 e in aggiunta a quelle già previste dai precedenti contratti nazionali, come richiamate dalla lettera a) dello stesso articolo. Le stesse sono riassunte, relativamente all'anno 2025, sullo schema allegato A) al presente provvedimento. Di seguito si evidenziano le seguenti voci introdotte dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 che si propone di prevedere per il corrente anno dopo aver riscontrato i presupposti necessari a tale inserimento e precisamente la propria capacità di bilancio:

- comma 3 *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottopo-*

ste al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017". Tale importo è stato quantificato in euro 2.840,35;

ATTESO che è possibile integrare il fondo di parte variabile con le risorse che specifiche disposizioni di legge e di contratto destinano al fondo non soggette al limite previsto dall' art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, nonché dall'art. 23, del Dlgs. n. 75/17, in virtù della seguente normativa:

- articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede risorse destinate a remunerare gli incentivi per funzioni tecniche. A tal riguardo si richiama espressamente il comma 1 il quale cita testualmente che *"gli oneri relativi alle attività tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"*, pertanto, la somma finalizzata all'incentivo stesso è stata considerata tra le risorse variabili non soggette al limite previsto dall'art.9, comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 nonché dall'art. 23, del D. Lgs. n. 75/17, poiché, come previsto espressamente dalla Legge, le stesse sono da considerare spese di investimento e non spese correnti;
- risorse relative ai compensi dell'avvocatura previsti dall'art.27 del CCNL 14 settembre 2000 derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte acquisite in entrata al bilancio dell'Ente il cui valore è correlato all'entrata in bilancio;
- art. 27 del CCNL 14/09/2000, risorse destinate ai compensi corrisposti ai legali dell'Ente relativi alle sentenze favorevoli con compensazione di spese;

EVIDENZIATO che, tra le risorse non soggette al limite di cui sopra, possono essere quantificate anche le economie del fondo e quelle del fondo straordinario dell'anno 2024, rispettivamente ai sensi dell'art. 80 c. 3 e dell'art. 79, comma 2 lett. d) del CCNL 2019/2021;

DATO ATTO che:

- le risorse stabili presentano le caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, la cui quantificazione non è suscettibile di variazioni annuali se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- le risorse variabili presentano le caratteristiche della eventualità e variabilità e hanno validità per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo;
- la quantificazione totale delle risorse decentrate, stabili e variabili deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio determinato per l'anno 2016;

VERIFICATO il rispetto del limite dettato dal richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

ATTESO che, relativamente al periodo 2017-2025, l'Azienda non ha incrementato la propria dotazione organica;

DATO ATTO che:

- in relazione a quanto disposto con delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 63 del 04.12.2025, nella quantificazione delle risorse di parte variabile si è tenuto conto:
 - a) di quanto previsto ex art. 79, comma 2 - lettera c - del CCNL del 16.11.2022 mediante allocazione di un importo, per il conseguimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, definiti nel PIAO, tale da garantire tendenzialmente la quota teorica pro-capite degli anni precedenti, avuto comunque riguardo alle economie di parte stabile e variabile determinatesi per effetto delle cessazioni dal servizio medio-tempore intervenute;
 - b) sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 80, comma 2 lett. g), del precitato CCNL, pari ad Euro 100.000,00 comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023) e per l'avvocatura aziendale;
- le somme determinate si intendono al netto degli oneri riflessi, il cui ammontare è stato indicato nei conti di bilancio all'uopo istituiti;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la disposizione n. 4, adottata dall'Amministratore Unico p.t. in data 11.09.2025 con la quale lo scrivente è stato nominato titolare ad interim dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" dell'ATER di Potenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire il fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 79 del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, come da allegato A) alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2025, unitamente alla spesa per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2025/2027 ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
5. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla approvazione del bilancio preventivo 2025;
6. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa.

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, oltre l'allegato, diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore

F.to. Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE, AI SENSI DELL'ART.79 CCNL. DEL 16/11/2022, PER L'ANNO 2025.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO: (ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE PRO TEMPORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

ALLEGATO A)			
ATER POTENZA			
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"			
RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENTE			
ANNO 2025			
Descrizione fonti di finanziamento			
Disposizioni CCNL 2019-2021	Disposizione	Descrizione	Importo
CCNL 16/11/2022	Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI art. 79, comma 1 - CCNL 2019-2021	RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.5.2018	ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004	€ 355.218,25
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (A)		€ 355.218,25
	Incremento fondo non soggetto a limiti		
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (n. 42 dipendenti)	€ 3.494,40
	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (Differenziali PEO)	€ 5.670,69
ART. 79, comma 1, lett. b) CCNL 2019-2021		Importo su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1.1.2021, si applica quanto previsto dal comma 6 (N. DIPENDENTI = 90 fonte dato Conto Annuale anno 2018 - 2 dirigenti= 88 dip. x 84,50€ = 7.436,00€	€ 3.295,50
ART. 79, comma 1, lett. d) CCNL 2019-2021		Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 8.425,43
ART. 79, comma 1, lett. d) 1-bis CCNL 2019-2021		A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3	€ 15.604,29
TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (B)			€ 36.490,31
Incremento fondo soggetto a limiti			
Risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.5.2018	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	€ 30.820,99
TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI NEI LIMITI (C)			€ 30.820,99
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STABILI (A+C)			€ 386.039,24

RISORSE VARIABILI: art. 79, comma 2 - CCNL 2019-2021	<i>Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno</i>		
	RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		
Risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.5.2018	EX ARTI-COLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	€ 1.341,56
ART. 79, comma 2, lett. c) CCNL 2019-2021		Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti	€ 35.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (D)			€ 36.341,56
	RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		
ART. 79, comma 2, lett. d) CCNL 2019-2021		Economie fondo straordinario confluite	€ 3.973,27
ART. 79, comma 3, CCNL 2019-2021		Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018	€ 2.840,35
ART. 80, comma 3, CCNL 2019-2021		Economie derivanti dalla mancata erogazione nell'anno precedente di parte delle risorse stabili	€ 12.915,59 -
ART. 80, comma 2, lettera g) CCNL 2019-2021	EX ARTI-COLO 67 COMMA 3 LETTERA C	Avvocatura	€ 50.000,00
		Incentivo funzioni tecniche	€ 50.000,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (E)			€ 119.729,21
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE VARIABILI (D+E)			€ 156.070,77
TOTALE F (A+C+D+E)			€ 542.110,01
AMMONTARE FONDO NON SOGGETTO A LIMITE DI PARTE VARIABILE (E)			€ 119.729,21
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO G (A+C+D)			€ 422.380,80
TOTALE FONDO (H)			€ 422.380,80
LIMITE FONDO 2016 (ex art. 23 c. 2 D.LGS. 75/2017 e art. 67 c. 7 CCNL) (I)			€ 474.618,25
RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO PER RICONDUZIONE AL LIMITE 2016			€ -
FONDO ANNO 2024 AL NETTO INCREMENTI CCNL 16/11/2022 E QUOTE NON CONCORRENTI AL LIMITE (L)			€ 422.380,80
INCREMENTO (DIFFERENZIALI PEO ANNO 2019 + € 84,50) NON SOGGETTO A LIMITI - 2024 (B)			€ 36.490,31
TOTALE FONDO DISPONIBILE (M)			€ 458.871,11
SOMME NON CONCORRENTI DI PARTE VARIABILE (E)			€ 119.729,21
CONSISTENZA FONDO ANNUALITA' 2024 (parte fissa + variabile) (L)			€ 578.600,32
DECURTAZIONE QUOTA DESTINATA ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2017 (M)			€ 83.378,72
FONDO NETTO DISPONIBILE (M)			€ 495.221,60